

DECRETO AIUTI TER



Il DL 144/2022 (c.d.«Decreto Aiuti Ter») è entrato in vigore **il 24 settembre 2022**, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il provvedimento è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Le principali novità riguardano:

- Crediti d'imposta per acquisto di energia (ottobre e novembre 2022);
- Garanzia SACE;
- Disposizioni per il Terzo Settore;
- Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi.

Art. 1 - Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

Sono confermati anche per **ottobre e novembre 2022**, i **crediti d'imposta** a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, già previsti nei trimestri precedenti.

	SOGGETTI	CONDIZIONI	AGEVOLAZIONE
IMPRESE ENRGIVORE	Imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017.	Le imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica nel terzo trimestre 2022 hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019 .	È riconosciuto credito di imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 . Il costo dell'energia elettrica è calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi.
IMPRESE NON ENRGIVORE	Le imprese con contatori di energia elettrica di potenza maggiore o uguale a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica.	Qualora il prezzo dell'energia elettrica nel terzo trimestre 2022 abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 , le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW .	È riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 . Il costo dell'energia elettrica è calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi.
IMPRESE GASIVORE	Imprese a forte consumo di gas naturale.	Qualora il prezzo di riferimento del gas naturale nel terzo trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019	Viene riconosciuto un credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

<p>IMPRESE NON GASIVORE</p>	<p>Imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017.</p>	<p>Qualora il prezzo di riferimento del gas naturale nel terzo trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.</p>	<p>È riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.</p> <p>Il costo del gas è calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME).</p>
--	--	--	--

Per le imprese non energivore e non gasivore, **il venditore dovrà inviare al proprio cliente** una comunicazione nella quale è riportato **il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica** e l'ammontare della detrazione spettante per i mesi di ottobre e novembre dell'anno 2022:

- qualora l'impresa destinataria del contributo nel terzo trimestre e nei mesi di ottobre e novembre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo **stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019**,
- su richiesta dell'impresa,
- entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta (vale a dire entro il 29 gennaio 2023).

Anche il termine per l'utilizzo dei crediti d'imposta per energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 è stato esteso al 31 marzo 2023, in luogo del termine inizialmente previsto dal DL Aiuti bis del 31 dicembre 2022.

Tutti i crediti di imposta:

- sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 entro il 31 marzo 2023,
- possono essere ceduti, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati".
- Non concorrono alla formazione del reddito di impresa e della base imponibile IRAP, non rilevano ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta.

Entro il **16 febbraio 2023** i beneficiari del credito d'imposta dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l'importo del credito maturato nel 2022.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p>ART 2 Estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca</p>	<p>Il beneficio spetta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività, alle imprese esercenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività agricola • della pesca • alle imprese esercenti l'attività agromeccanica (codice ATECO 1.61) <p>Il credito di imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi ottobre, novembre e dicembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA.</p> <p>Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, il contributo è riconosciuto anche in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.</p> <p>Il credito di imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 entro il 31 marzo 2023, • possono essere ceduti, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. • Non concorre alla formazione del reddito di impresa e della base imponibile IRAP. <p>In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta.</p> <p>Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito d'imposta dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l'importo del credito maturato nel 2022.</p>
<p>ART 3 Misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia</p>	<p>Garanzia SACE</p> <p>SACE presterà garanzie gratuite per i finanziamenti concessi alle imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi il rendimento dei BTP di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso; • il costo del finanziamento sia limitato al recupero dei costi e sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto erogante per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia.

	<p>Garanzia fondo PMI</p> <p>Anche la garanzia prestata dal Fondo PMI su finanziamenti individuali successivi al 24 settembre 2022 e destinati a finalità di copertura dei costi d’esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere prestata a titolo gratuito.</p> <p>La garanzia è concessa nel rispetto delle medesime condizioni indicate per la garanzia SACE e nella misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria.</p>
<p>ART 4 Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti</p>	<p>Si conferma fino al 31 ottobre 2022:</p> <p>1) la riduzione delle aliquote dell'accisa su alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. Nel dettaglio, le aliquote di accisa sono rideterminate nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • benzina: 478,40 euro per mille litri; • oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; • gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; • gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo; <p>2) l’applicazione di un’aliquota IVA del 5% alle forniture di gas naturale usato per autotrazione;</p> <p>3) la sospensione dell’applicazione dell’aliquota di accisa differenziata sul “gasolio commerciale” (ovvero il gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri) di cui al numero 4 bis della Tabella A, allegata al testo unico delle accise di cui al D.Lgs. n. 504/1995.</p>
<p>ART 8 Disposizioni urgenti in favore degli enti del Terzo Settore</p>	<p>Sono previsti contributi straordinari in favore degli enti del Terzo Settore a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia e gas.</p> <p>A fronte dell’aumento dei costi dell’energia termica, è istituito un fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro, per il riconoscimento, di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell’ultimo trimestre del 2021 al fine di sostenere gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gestiscono servizi sociosanitari e sociali; • svolti in regime residenziale, semiresidenziale; • rivolti a persone con disabilità. <p>Viene istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per i maggiori costi sostenuti nell’anno 2022 per l’acquisto di energia e gas natura sostenuti, per aiutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore; • le organizzazioni di volontariato; • le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del D.lgs. n. 117/2017; • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.lgs. n. 460/1997.

<p>ART 17 Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti</p>	<p>Viene inoltre aumentato da 35.000 a 62.000 euro, l'importo massimo della garanzia ISMEA, istituita dall'art. 20, decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), rilasciata a fronte di finanziamenti bancari destinati alle PMI agricole e della pesca colpite dai rincari energetici, del carburante e delle materie prime.</p>
<p>ART 20 Sostegno al reddito per i lavoratori autonomi</p>	<p>L'indennità una tantum prevista dal DL Aiuti bis è incrementata di 150,00 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, il reddito complessivo percepito non sia superiore a 20.000,00 euro, a favore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS; • professionisti iscritti alle "Casse professionali". <p>Le domande di accesso all'indennità una tantum di 200,00 euro e all'integrazione di 150,00 euro devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'INPS o alla Cassa professionale in cui il soggetto risulti iscritto, secondo le modalità stabilite da ciascun ente; • dal 26 settembre 2022 al 30 novembre 2022.